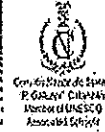




del 06/06/2025



CITTA' DI CATANZARO
Capoluogo della Regione Calabria
Settore Pubblica Istruzione, Sport, Politiche Giovanili



POLO DIDATTICO CONVITTO "P. GALLUPPI" CATANZARO CENTRO
CON ANNESSE SCUOLE INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO

Bando di concorso per titoli per il conferimento di posti ordinari gratuiti di Semiconvittrici/Semiconvittori presso il Convitto Nazionale Galluppi di Catanzaro per l'anno scolastico 2025/2026 da assegnarsi ad alunne/i già iscritte/i e frequentanti le scuole annesse al Convitto.

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. del 1 settembre 1925 n.2009 e ss.mm.ii. "Regolamento per i Convitti Nazionali";

VISTO il D.P.R. 20 novembre 1972 n.1119 "Regolamento per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio per la frequenza di scuole elementari secondarie di primo e secondo grado";

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382" ed in particolare:

- a) l'art. 42 che definisce le funzioni amministrative relative alla materia di assistenza scolastica (Art. 42 - Assistenza scolastica. *Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari*);
- b) l'art. 45 che attribuisce le competenze ai Comuni (Art. 45 - Attribuzioni ai comuni. *Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale. I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale. I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati. La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati*);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che nel conferire funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti Locali, individua tra l'altro, agli artt. 135-139, alcune funzioni amministrative di supporto all'attività scolastica, demandate ai Comuni, con particolare riferimento agli interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, alle azioni tese a realizzare le pari opportunità d'istruzione, alle azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola, agli interventi perequativi, agli interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che nel sancire la rilevanza costituzionale dei principi dell'autonomia scolastica, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà, nell'ottica di una collaborazione istituzionale volta a improntare il piano dell'offerta formativa alle "esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale", valorizzando il concetto di programmazione territoriale dell'offerta formativa e il principio di adeguatezza della stessa rispetto ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che all'art. 3, comma 2, stabilisce che "Il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo", evidenziando un ruolo di organizzazione delle richieste territoriali e di supporto alle risposte da parte delle Istituzioni Scolastiche;

VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53 ed il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere di istruzione e formazione, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTA la legge Regionale Calabria 8 maggio 1985 n. 27 "Norme per il diritto allo studio" che ha come obiettivo quello di promuovere interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e socio-culturale che limitano la frequenza e l'assolvimento dell'obbligo scolastico e concorrendo all'elevamento dei livelli di scolarità, nella prospettiva dell'educazione permanente;

VISTA la legge Regionale Calabria 22 giugno 2015 n. 14 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56", in esecuzione alla

quale la Regione Calabria ha provveduto, tra l'altro, anche al trasferimento delle funzioni delegate, tra cui quelle relative al diritto allo studio;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1540 del 05/06/2025 con cui è stato approvato lo schema del presente Avviso;

RENDE NOTO

ART. 1 - POSTI DISPONIBILI

E' bandito un concorso per titoli per il conferimento di posti ordinari gratuiti di Semiconvittrici/Semiconvittori presso il Convitto Nazionale Galluppi di Catanzaro per l'anno scolastico 2025/2026 da assegnarsi ad alunne/i già iscritte/i e frequentanti le scuole annesse al Convitto.

Il numero dei posti disponibili sarà calcolato sulla differenza tra il numero complessivo di posti finanziati (attualmente n. 95 con una retta per anno scolastico pari ad € 800,00 ad alunno) ed il numero di alunne/i semiconvittrici/semiconvittori uscenti nell'anno scolastico precedente.

ART. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO

Possono partecipare al presente bando di concorso ed alla conferma del posto acquisito nell'anno scolastico precedente gli alunni/alunne che:

- 1) siano iscritti e frequentanti per l'anno scolastico 2025/2026 le scuole annesse al Convitto;
- 2) siano in possesso della cittadinanza italiana, ovvero siano cittadini di Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero abbiano lo status di profughi o rifugiati o siano extracomunitari con regolare permesso di soggiorno;
- 3) abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Catanzaro;
- 4) appartengano a nucleo familiare in possesso di attestazione ISEE 2025 in corso di validità inferiore ad € 10.633,00;
- 5) abbiano conseguito, nell'anno scolastico 2024/2025, la promozione alla classe successiva.

ART. 3 - ASSEGNAZIONE POSTI NON COPERTI

I posti non coperti per mancanza di vincitori possono essere assegnati mediante scorrimento della graduatoria ai concorrenti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, punti 1), 2) e 3), tenendo conto che è possibile partecipare al concorso anche in caso di:

- Attestazione ISEE 2025 in corso di validità superiore ad € 10.633,00;
- Mancata promozione alla classe successiva nel precedente anno scolastico.

Si precisa che in tali casi si partecipa al concorso solo ed esclusivamente per l'assegnazione di eventuali posti non coperti ed in caso di parità di punteggio la priorità è data dall'ISEE più basso.

ART. 4 - DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso, mediante utilizzo dei modelli denominati "ALLEGATO A" (nuova domanda) - "ALLEGATO B" (conferma), corredata di tutti i documenti richiesti, da compilarsi a cura del genitore o del tutore, potrà essere inoltrata entro il termine perentorio del **30 giugno 2025**:

- a mano, presso gli uffici di segreteria del Convitto Galluppi nell'orario di apertura al pubblico. Per la regolare ricezione delle domande farà fede il protocollo di arrivo apposto dall'ufficio stesso;

- a mezzo posta con raccomandata a.r. all'indirizzo Convitto Nazionale Galluppi, Corso Mazzini, n.51 - 88100 Catanzaro. Per la regolare ricezione delle domande farà fede la data del timbro postale;
- a mezzo PEC all'indirizzo: czvc01000a@pec.istruzione.it. Per la regolare ricezione delle domande farà fede la data di invio della PEC.

In caso di nuova domanda deve essere allegata necessariamente la seguente documentazione:

- Attestazione ISEE 2025 in corso di validità;
- Fotocopia del documento di riconoscimento del genitore/tutore che presenta la domanda;
- Copia della pagella scolastica relativa all'anno scolastico 2024/2025 o relativo attestato di promozione rilasciato dalla Scuola;
- Relazione redatta dagli Uffici Comunali del Settore Politiche Sociali nel caso in cui la famiglia del candidato si trovi in condizioni socio-economiche tali da fruire dei servizi socio-assistenziali erogati dal competente Settore Comunale.

In caso di conferma deve essere allegata necessariamente la seguente documentazione:

- Attestazione ISEE 2025 in corso di validità;
- Fotocopia del documento di riconoscimento del genitore/tutore che presenta la domanda.

ART.5 - INTEGRAZIONE DOCUMENTALE

Il Convitto Galluppi, in fase di istruttoria delle domande, potrà richiedere ogni e qualsiasi integrazione documentale nei confronti di tutti i partecipanti al concorso.

ART. 6 - ESCLUSIONE DAL CONCORSO

La mancata presentazione dei documenti di cui all'art.4, lett. a),b),c) e di cui alla lett. d) (qualora ricorrano le condizioni) comporta inderogabilmente l'esclusione dal concorso oggetto del presente bando.

ART. 7 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL CONCORSO

Le domande, preventivamente istruite dal Convitto Galluppi di Catanzaro, saranno esaminate da una Commissione interna nominata dal Dirigente Scolastico.

La Commissione formulerà la graduatoria di merito che sarà pubblicata all'Albo dell'Istituto Scolastico nonché sul proprio sito e trasmessa al Comune di Catanzaro per la pubblicazione all'Albo Pretorio, con valore di notifica agli interessati, dalla cui data decorreranno i termini per eventuali ricorsi di cui al successivo art.10.

La Commissione formulerà la graduatoria di merito, attenendosi ai criteri previsti dalla tabella di valutazione inclusa al bando di concorso e denominata "ALLEGATO C".

ART. 8 - ADEMPIMENTI A CARICO DEI VINCITORI DEL CONCORSO

I vincitori del concorso a pena di decadenza:

- dovranno rispettare ogni e qualsiasi modalità in ordine all'organizzazione stabilita dal Convitto Galluppi;
- dovranno presentare scheda medico sanitario (già predisposta dal Convitto) compilata dal Medico di base oltre ad un Certificato medico rilasciato dalla componente ASP attestante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed è esente da malattie che possono impedire la permanenza in Convitto.

ART. 9 - DURATA DEL BENEFICIO

I vincitori del concorso nell'anno scolastico 2025/2026 godranno del beneficio per i successivi anni scolastici, previa conferma dei requisiti previsti dal Bando di Concorso per l'anno scolastico di

riferimento, fatto salvo quanto eventualmente disciplinato relativamente all'assegnazione dei posti non coperti.

I benefici di cui sopra potranno essere sospesi o revocati dal Convitto, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, nessuno escluso.

ART. 10 – RICORSI

Entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo pretorio del Comune di Catanzaro, potrà essere prodotto ricorso avverso alla graduatoria medesima.

I ricorsi, che verranno esaminati dalla Commissione istituita ai sensi dell'art.7, dovranno essere inoltrati al Convitto Nazionale Galluppi, Corso Mazzini, n.51 - 88100 Catanzaro.

ART. 11 – DEFINITIVITA' DELLA GRADUATORIA

Decorso i termini di cui all'art. 10, ed in assenza di ricorsi, la graduatoria assume carattere definitivo.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti saranno raccolti e trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, per le finalità di gestione della procedura, nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 13 - ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. è consentito l'accesso alla parte che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi. Per quanto qui non indicato, si rinvia espressamente alle leggi in materia.

ART. 14 – NORME FINALI

Informazioni e chiarimenti possono essere acquisiti presso il Convitto Galluppi di Catanzaro entro 10 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Formano parte integrante e sostanziale di questo Bando i qui approvati ed uniti documenti:

1. Domanda di partecipazione – Nuova Domanda (ALLEGATO A)
2. Domanda di partecipazione – Conferma (ALLEGATO B)
3. Tabella di Valutazione (ALLEGATO C)



Comune di Catanzaro



Convitto Galluppi di Catanzaro

Il Rettore-Dirigente Scolastico

Prof.ssa Stefania Cinzia Sciozzafava